

ALL. D)



COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RISORSE
SERVIZIO ENTRATE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Contenuti e finalità

1. *Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni (di seguito definito solo Piano) disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alla esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.*
2. *Il Piano è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, a sensi e per gli effetti degli art.li 3 e 36 del Decreto Legislativo 507/93.*
3. *La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.*
4. *Obiettivo preminente del Piano risulta pertanto quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.*

Articolo 2

Attuazione del Piano

1. *Il Piano si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.*
2. *La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il Piano è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari di cui all'art. 7 e seguenti del presente Piano nonché per quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.*

Articolo 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti sul territorio comunale

1. *Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione, in attuazione all'art. 10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, previa presentazione di apposita domanda al Comune di Piacenza.*
2. *La domanda dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la descrizione del mezzo pubblicitario come meglio di seguito specificato.*

3. *La domanda dovrà essere accompagnata da:*
 - a) *nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali;*
 - b) *autorizzazione dell'Ente Ferrovia (accompagnata se del caso dal nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune), per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie e visibili dalla pubblica via;*
 - c) *autorizzazione dell'ente preposta alla tutela del vincolo, per l'installazione di impianti in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed architettonico.*
 - d) *planimetria quotata dalla quale si evinca l'esatta posizione dell'impianto richiesto e la distanza da carreggiata, altri impianti pubblicitari e segnaletici esistenti in loco, intersezioni stradali, impianti semaforici;*
 - e) *la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale;*
 - f) *dichiarazione con la quale si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;*
 - g) *qualora l'impianto sia da posizionare sulla proprietà privata il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area.*
 - h) *i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti, qualora l'impianto sia a messaggio variabile;*
 - i) *fotografie luogo di collocazione dell'impianto (situazione attuale e fotomontaggio situazione richiesta)*
4. *E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesaggistici o il diritto di veduta dei vicini.*
5. *L'autorizzazione permanente sarà rilasciata dal Servizio Comunale competente previa acquisizione dei pareri degli uffici comunali coinvolti, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*
6. *Essa, se permanente, ha durata triennale dalla data del rilascio in conformità a quanto previsto al sesto comma dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 ed è rinnovabile per la durata massima prevista al quinto comma dell'art. 27 del D.Lgs. 285/92.*
7. *Al momento del ritiro dell'autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento della relativa imposta sulla pubblicità.*
8. *Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.*

Articolo 4

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. *L'installazione degli impianti pubblicitari dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.*
2. *In caso di riparazione o modifica di marciapiede o del piano stradale che richiede la rimozione temporanea dell'impianto pubblicitario occupante il suolo o lo spazio pubblico, i titolari dello stesso sono obbligati ad eseguire a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che siano richieste.*
3. *In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.*
4. *La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari è a totale carico del titolare dell'impianto al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.*

5. *I danni a cose e/o persone causati dagli impianti pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'impianto.*
6. *Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada.*
7. *Il titolare dell'autorizzazione dovrà installare a proprie cure e spese su ogni impianto pubblicitario permanente una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi:*
 - *soggetto titolare;*
 - *l'Amministrazione rilasciante;*
 - *numero dell'autorizzazione;*
 - *progressiva chilometrica del punto di installazione*
 - *data di scadenza dell'autorizzazione*
8. *Il titolare dell'autorizzazione si impegna ad ogni variazione dei dati riportati al comma precedente alla sostituzione della targhetta.*
9. *L'assenza della targhetta oppure la mancata sostituzione della medesima, in caso di variazione dei dati riportati, comporta l'immediata rimozione dell'impianto da parte del Servizio Competente del Comune di Piacenza con spese a totale carico del titolare dell'impianto.*

Articolo 5

Ubicazione degli impianti pubblicitari

1. *Fuori da centri abitati e all'interno dei centri abitati gli impianti pubblicitari saranno collocati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.*
2. *In deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari nel rispetto delle seguenti distanze:*
 - a. *mt. 20 dalle intersezioni stradali, dalle rotonde, dagli impianti semaforici e dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dai segnali di indicazione;*
 - b. *mt. 40 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.*
 - c. *Mq. 100 per ogni impianto a messaggio variabile*
3. *L'ubicazione degli impianti pubblicitari dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri generali:*
 - *Che siano rispettate le esigenze di sicurezza stradale*
 - *Che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici e altri impianti esistenti*
 - *Che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento*
4. *E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari nei seguenti punti:*
 - a. *sui ponti e sottoponti;*
 - b. *sui cavalcavia stradali e loro rampe*
 - c. *sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;*
 - d. *sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;*
 - e. *nelle aiuole spartitraffico.*
 - f. *sui pali della pubblica illuminazione, sia di proprietà privata che comunale.*

5. *E' comunque vietata la collocazione di cartelli, manifesti e impianti di pubblicità o propaganda, lungo le strade o in vista di esse che per dimensione, forma, colori e ubicazione possono generare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia.*
6. *E' altresì vietata la collocazione di cartelli, manifesti e impianti di pubblicità o propaganda, lungo le strade che costituiscono ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide o con ridotta capacità motoria.*
7. *Sono infine vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.*
8. *L'occupazione dei marciapiedi per l'installazione degli impianti pubblicitari è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 285/92. Il cordolo di coronamento dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.*
9. *In assenza di marciapiede il posizionamento degli impianti è autorizzato nel rispetto della distanza di 3 (tre) metri dalla carreggiata e di 0,50 metri se posto parallelo al senso di marcia.*

Articolo 6

. Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi e in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

1. *Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincolo di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico e archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico-artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari di qualsiasi genere.*
2. *Qualora, non derivando danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree, il soprintendente abbia autorizzato il collocamento o l'affissione, la pubblicità potrà essere autorizzata previo ricevimento dell'autorizzazione della competente soprintendenza.*

CAPO II

PUBBLICITÀ ORDINARIA

Pubblicità permanente

Articolo 7

Mezzi pubblicitari durevoli

1. *La pubblicità esterna durevole di cui si occupa il Piano viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, preinsegne, impianti a bandiera, totem, impianto su tetto, vetrofanie, quadro toponomastico, pensiline, paline fermata bus e pannelli a messaggio variabile.*
2. *E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali:*
 - a) orologi
 - b) panchine
 - c) giochi per bambini e simili
 - d) servizi di pubblica utilità
 - e) transenne

purchè nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente, degli edifici circostanti e delle distanze previste dall'art.5 per il posizionamento degli impianti pubblicitari, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

Articolo 8

Ambito di intervento

1. *Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in 4 ambiti come delimitati dalla planimetria allegata (lett. "A") e così definiti:*

AMBITO A: evidenziato nella planimetria con la colorazione rosso. In tale Ambito le esigenze di tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica impongono il divieto di collocazione di impianti pubblicitari, con la conseguente delocalizzazione di tutti gli impianti posti in prossimità delle mura cittadine, ad eccezione di quanto previsto negli articoli successivi. Rientra in tale Ambito il territorio comunale comprendente il Centro Storico delimitato dalle mura cittadine.

AMBITO B: evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. In tale Ambito sono comprese alcune zone che per esigenze di tutela paesaggistica impongono la massima cautela negli insediamenti pubblicitari e ciò con particolare riferimento alle zone viarie di accesso alla città prive di fabbricati, con la conseguente delocalizzazione di alcuni impianti pubblicitari. Nello specifico le vie di accesso di cui al presente Ambito risultano essere: via Einaudi, via Agazzana, via Farnesiana e via E.Parmense.

AMBITO C: evidenziato in planimetria con la colorazione giallo. In tale Ambito sono comprese le restanti aree poste all'interno del centro abitato e delle frazioni e l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

AMBITO D: evidenziato in planimetria con contorno nero e interno bianco. In tale Ambito sono comprese le aree poste al di fuori del centro abitato e l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto.

Articolo 9

Cartello pubblicitario

1. *Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, con una superficie di mt. 1,5x mt. 2 oppure mt. 2 x mt.1,5 oppure mt. 2 x mt. 2, supportato da idonea struttura di sostegno che deve rispondere alle caratteristiche di cui all'allegato "B". Esso è finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari e propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse.*
2. *Può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta, laddove sia consentito dalla morfologia della strada.*
3. *I cartelli pubblicitari non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi.*
4. *Lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei rispetto alle dimensioni indicate al precedente comma 1) e per gli impianti a parete deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.*
5. *La collocazione dei cartelli viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

AMBITO A: evidenziato nella planimetria con la colorazione rosso. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari recanti messaggio affisso finalizzato alla pubblicizzazione di manifestazioni teatrali, cinematografiche e di pubblico spettacolo, di varia forma, opachi o eventualmente illuminati per luce indiretta. Tali impianti saranno del tipo monofacciale ancorati alla parete o su pali a ridosso della parete e parallelamente ad essa. Saranno

installati preferibilmente nelle pertinenze accessorie dell'attività . Non è consentita l'installazione di qualsiasi altro tipo di cartello.

AMBITO B: *evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela ambientale, non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 6. Al sorgere di eventuali nuovi fabbricati nelle aree di che trattasi viene consentita l'installazione di cartelli pubblicitari recanti messaggio affisso finalizzato alla pubblicizzazione dell'attività eventualmente svolta. I cartelli saranno del tipo monofacciale ancorati alla parete o su pali a ridosso della parete e parallelamente ad essa nelle pertinenze accessorie dell'attività.*

AMBITO C: *evidenziato in planimetria con la colorazione giallo. Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono e bifacciali nel rispetto delle prescrizioni suddette del presente Piano. Tali cartelli saranno della superficie massima prevista in precedenza per ciascuna faccia e di forma identica a una di quelle comprese nell'allegato "A". Gli stessi potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' vietata in ogni caso la luce intermittente.*

AMBITO D: *evidenziato in planimetria con contorno nero e interno bianco. Nelle aree incluso in tale ambito è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto indicato dal Codice della strada e quanto disposto dal presente Piano. E' vietata in ogni caso la luce intermittente*

6. *Spetta al Servizio Comunale competente valutare l'opportunità di collocare i cartelli pubblicitari in posizione parallela o perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, nel rispetto dei seguenti criteri di massima:*
 - *nelle strade o tratti di strada con un'alta densità veicolare, generalmente caratterizzati da una sezione stradale articolata da marciapiedi, aiuole e piste ciclabili, nonché da spazi ristretti e dalla presenza di alberi ed elementi edilizi e tecnologici (quali segnaletica stradale, pali, cassonetti, passi carrai, pensiline bus), gli impianti pubblicitari dovranno essere posti in posizione parallela rispetto al senso di marcia;*
 - *nelle strade o tratti di strada con un'alta densità veicolare, caratterizzati da una sezione stradale semplice, articolata da marciapiedi e/o ampie banchine in cui gli alberi e gli elementi edilizi e tecnologici risultano diradati è consentita l'installazione di impianti pubblicitari in posizione perpendicolare al senso di marcia, compatibilmente con la posizione specifica del cartello oggetto della richiesta.*
7. *I cartelli pubblicitari esistenti e posizionati sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Comune ma non più rispondenti ai criteri di cui al comma precedente, dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine del 31 dicembre 2011.*

Articolo 10

Preinsegna, segnali turistici e di territorio

1. *Si definisce preinsegna, segnale turistico e di territorio la scritta in caratteri alfa numerici, così come definiti dall'art. 134 del Regolamento di attuazione del codice della strada, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi , realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata nel raggio di 5 (cinque) km. della stessa in modo da facilitarne il reperimento*
2. *Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,00 x mt. 0,20 e superiori di mt. 1,50 x mt. 0,30.*
3. *E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di 6 spazi per preinsegne a condizione che siano tutte della stessa dimensione ed oggetto di un'unica autorizzazione.*
4. *Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica, dovranno rispettare le distanze di mt. 20 dagli altri impianti pubblicitari, e - come previsto all'art. 5, comma 2 - da intersezioni stradali, impianti semaforici, intersezioni con sistema a rotatoria,*

segnali stradali di pericolo e di prescrizione e dai segnali di indicazione. A tal fine gli Uffici Comunali competenti possono procedere allo studio ed alla predisposizione di un piano di segnaletica direzionale, comprendente gli impianti di preinsegne, individuando le posizioni, comprese nelle aree di cui agli Ambiti B, C e D, in cui collocare detti impianti prevedendo, nel contempo, la possibilità di individuare un unico soggetto autorizzato alla fornitura, installazione, gestione e manutenzione degli stessi.

La loro collocazione viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO A: evidenziato nella planimetria con la colorazione rosso. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi e ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, ospedali, enti e sedi di attività artigianali, commerciali e di pubblica utilità, qualora a giudizio del Servizio Competente del Comune di Piacenza si reputi utile l'impianto di un sistema informativo. Non è consentita l'installazione di qualsiasi altro tipo di preinsegna.

AMBITO B – C e D: Nelle aree comprese in tale ambito evidenziate ciascuna con la colorazione indicata al precedente art. 9, è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art. 134 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni. L'impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio di inserimento di n. 6 preinsegne per ogni senso di marcia. Le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto previsto al 3 comma del presente articolo.

Articolo 11 **Impianto su tetto**

1. Si definisce "impianto su tetto" un manufatto rigido, anche plurifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, vincolata sulla copertura degli edifici ove risiede l'attività a cui si riferisce il messaggio pubblicitario.
2. Esso ha forma e dimensioni contenute entro i limiti di metri 3 (tre) di altezza e la larghezza non deve fuori uscire dalla sagoma del fabbricato.
3. Deve essere posizionato in modo tale da non presentare stacco tra la sagoma dell'immobile e la base dell'impianto.
4. Può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta, laddove sia consentito dalla morfologia della strada.
5. La loro collocazione viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO A: evidenziato nella planimetria con la colorazione rosso. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, non è consentita l'installazione di impianti su tetti.

AMBITO B: evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela ambientale, non è consentita l'installazione di impianti su tetti.

AMBITO C: evidenziato in planimetria con la colorazione giallo. Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione secondo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo.

AMBITO D: evidenziato in planimetria con contorno nero e interno bianco. Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione secondo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo nelle zone con destinazione prevalentemente non residenziale.

Articolo 12 **Impianto a bandiera**

1. Si definisce "a bandiera" la seguente tipologia di impianto:
 - a) posto perpendicolarmente alla parete su cui viene installato; esso potrà essere:

- con iscrizioni in linea orizzontale, purché non superino la sporgenza massima di mt. 1,50 (comprensiva delle strutture di sostegno) da ciascuna fronte dell'edificio.

Detta sporgenza dovrà essere ridotta in rapporto al numero delle lettere che compongono la scritta in modo che ogni singola lettera non superi la larghezza di cm. 25 e comunque l'oggetto dovrà essere contenuto a cm. 50 dall'orlo del marciapiede verso l'interno. L'altezza massima dell'insegna non potrà superare cm. 35 se l'iscrizione sarà contenuta su di una sola riga, cm. 60 se su due righe. Il bordo inferiore delle dette insegne, che aggettino su spazi destinati a marciapiedi pubblici, non potrà essere a meno di m. 4,00 dal sottostante piano di calpestio, mentre per quelle aggettanti su spazi privi di marciapiedi, l'anzidetto bordo inferiore dovrà essere almeno a m. 4,25 dal piano stradale. Potranno eccezionalmente essere autorizzate insegne su pannelli con iscrizioni bifacciali, purché detti pannelli non superino le seguenti misure: oggetto, comprese le strutture di sostegno, dalla facciata dell'edificio cm. 100 – altezza cm. 60 – spessore cm.20. Le insegne di cui al presente articolo dovranno distare da altre insegne a bandiera di qualunque tipo non meno di mt. 2 misurati nel senso dell'altezza e non meno di mt. 5 misurati sul piano orizzontale parallelamente alla facciata dell'edificio. Non potranno essere più di una per esercizio.

- con iscrizioni in linea verticale lungo le facciate degli edifici, purché dette iscrizioni siano su di una sola linea verticale e non superino la lunghezza complessiva massima di m. 6. Detta lunghezza dovrà essere ridotta in rapporto al numero delle lettere che compongono la scritta, in modo che ogni singola lettera non superi l'altezza di cm. 50. L'oggetto massimo di dette insegne – comprese le strutture di sostegno – non potrà superare n. 1 ed inoltre dovrà essere contenuto a cm. 50 dall'orlo del marciapiede, verso l'interno. L'iscrizione che deve essere su di una sola riga verticale; potranno eccezionalmente essere autorizzate insegne su pannelli con iscrizioni bifacciali purché detti pannelli non superino le seguenti misure: larghezza cm. 60 – altezza cm. 250 – spessore cm. 20 – oggetto, comprese le strutture di sostegno, dalla facciata dell'edificio cm. 100 ed, in ogni caso, contenuto a cm. 50 dall'orlo del marciapiede verso l'interno. Le insegne di che trattasi dovranno distare da altre insegne a bandiera di qualunque tipo non meno di m. 2 misurati nel senso dell'altezza e non meno di mt. 5 misurati sul piano orizzontale parallelamente alla facciata dell'edificio. Non potranno essere più di una per esercizio.

b) Impianto a bandiera sostenuto da pali. Nei casi in cui non esista altra soluzione tecnica possibile, potranno autorizzarsi impianti a bandiera con iscrizioni in linea orizzontale; ove trattasi di impianti con le iscrizioni in linea verticale esse non dovranno comunque superare la lunghezza di mt.3. In ogni caso l'impianto a bandiera, comprensivo della struttura di sostegno, dovrà totalmente insistere su sedime di proprietà privata non soggetto ad uso pubblico, non potrà essere più di uno e dovrà riferirsi all'attività esercitata.

1 bis- Nel caso di impianti a bandiera riportanti loghi/marchi la cui dimensione sia stabilita a livello nazionale, si potrà derogare alle dimensioni di cui ai punti a) e b) a seguito di valutazione dell'impatto nella zona di installazione da parte del Servizio Comunale competente al rilascio del parere viabilistico.

2. La loro collocazione viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO A: evidenziato nella planimetria con la colorazione rosso. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, non è consentita l'installazione di impianti a bandiera ad eccezione di quelli privi di illuminazione e realizzati con forme, materiali, coerenti al contesto storico e ambientale di riferimento.

AMBITO B: evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela ambientale, è consentita l'installazione di impianti a bandiera limitatamente alla facciata dell'edificio in cui viene esercitata l'attività (se a parete) oppure sul sedime di proprietà privata non soggetto ad uso pubblico. Non potrà essere più di uno e dovrà riferirsi all'attività esercitata e di dimensioni contenute.

AMBITO C: evidenziato in planimetria con la colorazione giallo. Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione secondo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo.

AMBITO D: evidenziato in planimetria con contorno nero e interno bianco. Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione secondo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 13

Totem

1. E' un elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.
2. La superficie totale ammessa è pari a mt. 3 x mt. 1,50 a facciata. Nel caso di totem richiesti da centri commerciali, la superficie totale ammessa potrà essere superiore a quella prevista nel primo periodo, a seguito di valutazione dell'impatto nella zona di installazione da parte del Servizio Comunale competente al rilascio del parere viabilistico.
3. La distanza dalla carreggiata in presenza di marciapiede è pari a mt. 1,50 dalla struttura, in assenza di marciapiede è pari a mt. 3,00 dalla struttura .
4. la loro collocazione viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
AMBITO A: evidenziato nella planimetria con la colorazione rossa. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, è consentita l'installazione di detti impianti solo per fini istituzionali. E' comunque consentita, nelle immediate vicinanze delle intersezioni delle vie a traffico pedonale privilegiato (zona C.so Vittorio Emanuele- nel tratto tra via Nova e Largo Battisti, zona Piazza Cavalli, zona via XX Settembre/piazza Duomo), l'installazione di totem aventi dimensione di mt. 1,50x mt. 0,50, contenenti massimo n. 6 denominazioni di attività economiche per le quali si renda necessaria una pubblicizzazione direzionale. La realizzazione e l'installazione saranno a cura e spese delle attività richiedenti le quali dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli Uffici preposti.
L'utilizzo della struttura a totem in P.le Marconi, posta sul marciapiede antistante i Giardini Margherita, è riservato esclusivamente al Comune di Piacenza.
AMBITO B: evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela ambientale, è consentita l'installazione di detti impianti solo per fini istituzionali. Nelle rimanenti aree è consentita l'installazione di qualsiasi altro tipo di totem: tali impianti dovranno essere in posizione autonoma, insistere su sedime di proprietà privata, non dovranno interferire con la restante segnaletica.
AMBITO C e D: Nelle aree comprese in tale ambito evidenziate ciascuna con la colorazione indicata al precedente art. 9, è consentita l'installazione di Totem anche su supporti che verranno valutati di volta in volta. Tali impianti dovranno essere in posizione autonoma, insistere su sedime di proprietà privata, non dovranno interferire con la restante segnaletica

Articolo 13 bis Vetrofania

1. E' la riproduzione su superfici di vetro, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, di marchi e di immagini finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. La superficie massima autorizzabile corrisponde ad 1/4 della superficie totale della vetrina oggetto della richiesta di installazione.
3. I colori utilizzati dovranno avere tonalità tenui. L'installazione dovrà essere effettuata in modo tale da non arrecare disturbo visivo all'utente della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Le immagini esposte non dovranno risultare né invasive né lesive nei confronti della dignità personale e a tutela delle specie animali. Le stesse verranno valutate di volta in volta dal Servizio Comunale competente.
3. La collocazione delle vetrofanie viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
AMBITO A-B-C -D. è consentita l'installazione in tutti gli Ambiti

Articolo 14

Quadro Toponomastico

1. *E' un impianto pubblicitario la cui installazione è riservata esclusivamente al Comune di Piacenza;*
2. *E' costituito da una struttura dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città di Piacenza integrata con messaggi pubblicitari mediante pannelli serigrafati o simili.*
3. *La superficie pubblicitaria massima ammissibile è di 3 mq per lato.*
4. *La superficie ammessa è relativa ai mq destinati alla pubblicità (escluso lo spazio destinato al quadro planimetrico – toponomastica ecc.)*

Articolo 15

Pannelli a messaggio variabile

1. *Il pannello pubblicitario a messaggio variabile è un manufatto mono, con una superficie massima di mq. 20, salvo quanto di seguito indicato, supportato da idonea struttura di sostegno che deve rispondere alle caratteristiche di cui all'allegato "A". Esso è finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari e propagandistici.*
 2. *I messaggi trasmessi devono avere una interruzione di almeno 40-50 secondi;*
 3. *Non devono provocare abbagliamento e l'intensità non deve essere superiore a 150 candele per metro quadrato.*
- 3bis E' consentita l'installazione di nuove forme di pubblicità a messaggio variabile, previa presentazione di un progetto dettagliato tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di installazione, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente, degli edifici circostanti e delle distanze previste dall'art.5 del presente Piano.*
4. *La collocazione dei cartelli viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
AMBITO A: *evidenziato nella planimetria con la colorazione rosso. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, è consentita l'installazione di pannelli pubblicitari a messaggio variabile di una dimensione non superiore a 1 mt x 1 mt e collocati all'interno di un esercizio, pubblicizzanti l'attività dell'esercizio medesimo, visibili anche dall'esterno posizionati sempre paralleli al senso di marcia. Può essere consentita l'installazione di nuove forme di pubblicità a messaggio variabile, così come previsto al comma 3 bis.*
AMBITO B: *evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela ambientale, non è consentita l'installazione di pannelli a messaggio variabile. ¹*
AMBITO C e D: *Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione di pannelli a messaggio variabile di cui al comma 1 solo nelle aree adibite a parcheggio con una densità indicativa di un pannello per ogni 100 mq. E' inoltre consentita l'installazione di pannelli pubblicitari a messaggio variabile di una dimensione non superiore a 1 mt x 1 mt e collocati all'interno di un esercizio, pubblicizzanti l'attività dell'esercizio medesimo, visibili anche dall'esterno posizionati sempre paralleli al senso di marcia. Può essere consentita inoltre l'installazione di nuove forme di pubblicità a messaggio variabile, così come previsto al comma 3bis.*

Articolo 16

Paline e pensiline fermate autobus

1. *E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari sulle paline e pensiline regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'Ambito in cui trovano collocazione.*

Articolo 17

Altre forme di pubblicità permanente

1. *Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da enti pubblici e da soggetti che producono servizi per la collettività, purchè facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.*
2. *La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie; la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso, la croce azzurra luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori veterinari e la croce blu luminosa è consentita - in attesa di una normativa a livello nazionale - esclusivamente per indicare le parafarmacie.*
3. *Le croci di cui sopra non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato; possono contenere messaggi pubblicitari variabili purchè gli stessi abbiano una interruzione di almeno 40-50 secondi. Devono essere posizionate su palo o a muro in area di pertinenza dell'attività e non possono essere più di una. E' consentita, in via eccezionale, l'installazione di n. 2 croci, nel rispetto comunque delle prescrizioni di cui all'art. 5, per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, poste nelle immediate vicinanze delle intersezioni semaforizzate e / o segnaletica.*

Pubblicità temporanea

Articolo 18

Mezzi Pubblicitari provvisori

1. *La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.*
2. *L'esercizio della pubblicità provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione, ferma la discrezionalità del Comune di Piacenza di valutare il contenuto anche in merito al rispetto ambientale ed alle caratteristiche degli edifici circostanti.*

Articolo 19

Divieti

1. *E' vietata la pubblicità mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54 lett. g) del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 203 comma 2° lett. q).*
2. *Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.*
3. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate a sensi dell'art. 9 del Codice della strada.*

Articolo 20

Striscione

1. *Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.*

2. Esso deve essere collocato ad un'altezza minima di mt. 5,10 da terra come previsto dal Codice della Strada, e deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.
3. L'esposizione di striscioni è autorizzabile per un periodo massimo di 15 giorni rinnovabili per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 giorni. Nel caso in cui la pubblicità riguardi la compravendita e la locazione di immobili, l'esposizione è autorizzabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabili una sola volta.
4. L'esposizione di striscioni viene autorizzata :
AMBITO A: evidenziato nella planimetria con la colorazione rosso. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, è consentita esclusivamente l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinate da Enti Pubblici, morali, Associazioni culturali ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, e di striscioni pubblicizzanti la compravendita e la locazione di immobili purchè di dimensione massima mt. 4,00 x mt 1.50;
AMBITO B: evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela ambientale, non è consentita l'installazione di striscioni.
AMBITO C - D: Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione di striscioni.

Articolo 21 **Stendardo**

1. Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
2. Esso deve essere collocato ad un'altezza minima di mt. 2,20 dal marciapiede.
3. Può essere luminoso per luce indiretta, in nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.
4. L'esposizione di stendardi è autorizzabile per un periodo massimo di 15 giorni rinnovabili per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 giorni, viene autorizzata :
AMBITO A: evidenziato nella planimetria con la colorazione rosso. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, è consentita esclusivamente l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinate da Enti Pubblici, morali, Associazioni culturali ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite.
AMBITO B: evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela ambientale, non è consentita l'installazione di stendardi.
AMBITO C - D: Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione di stendardi

Articolo 22 **Cartello temporaneo**

1. Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti.
2. Esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a mt. 2,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferisce o nelle aree private di pertinenza dell'attività;
3. E' finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari e propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse.
4. Può essere opaco o luminoso per luce indiretta.

5. I cartelli pubblicitari non devono costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e devono essere posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti di qualsiasi genere sia di larghezza non inferiore a mt. 1,50.
6. L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile per un periodo massimo di 6 mesi. Nel caso di cartelli di cantiere e di compravendita e locazione di immobili, l'esposizione è autorizzabile per un periodo massimo di un anno se indicato esplicitamente dal richiedente unitamente alle motivazioni di tale richiesta.
7. La collocazione dei cartelli viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
AMBITO A: evidenziato nella planimetria con la colorazione rosso. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari recanti messaggio affisso finalizzato alla pubblicizzazione di manifestazioni teatrali, cinematografiche e di pubblico spettacolo, opachi o eventualmente illuminati per luce indiretta. Tali impianti dovranno avere una dimensione massima non superiore a mt. 1,00 x mt. 1,50. E' consentita pure la pubblicità riguardante la compravendita e la locazione degli immobili sui quali sono affissi.
AMBITO B: evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela ambientale, non è consentita l'installazione di cartelli temporanei.
AMBITO C e D: Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari temporanei

Articolo 23

Teli e Pannelli pittorici monofacciali

1. È autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione dei ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili previo progetto approvato dal Comune di Piacenza. La superficie del mezzo pubblicitario non potrà essere maggiore del 30% della superficie del telo pittorico; la rimanente superficie può essere utilizzata per disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori, monumenti o opere artistiche presenti sul territorio.
2. Il telo o il pannello può essere luminoso per luce indiretta.
3. Non è consentito il messaggio variabile
4. La collocazione dei teli e dei pannelli pittorici viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
AMBITO A – B – C- D: E' consentito l'esposizione in tutti gli ambiti

Articolo 24

Altre forme di pubblicità temporanea

1. Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Piacenza, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.
2. Le ulteriori forme pubblicitarie vengono autorizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, nonché in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite.
3. Le ulteriori forma pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltrechè durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

Articolo 25

Campo di attuazione

1. *Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente piano.*

Articolo 26

Prescrizioni ubicative

1. *Gli impianti affissionistici devono essere collocati nelle posizioni previste nel presente Piano.. Sono consentite traslazioni, interventi di riordino, sostituzioni e nuove installazioni.*
2. *Le deroghe di cui al comma 1 del presente articolo sono consentite esclusivamente a seguito di assunzione di apposita determinazione dirigenziale motivata da parte del Dirigente responsabile, con la quale si provvederà anche alla conseguente modifica dell'allegato A) del presente Piano, relativo all'ubicazione degli impianti affissionistici.*
3. *All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:*
 - a) *che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;*
 - b) *che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti*
 - c) *che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;*
 - d) *che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;*
 - e) *gli impianti affissionistici del formato cm.600 x cm.300 devono essere collocati a distanza non inferiore a mt. 10 dalle intersezioni e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.*
4. *La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'Ente proprietario della strada.*
5. *Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi.*
6. *Lungo la medesima viabilità devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm dagli angoli dei fabbricati*

Articolo 27

Ubicazione degli impianti privati per affissioni dirette

1. *Le affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto nel presente piano.*
2. *L'ubicazione degli impianti affissionistici del Comune di Piacenza, divisa per tipologia, risulta dall'allegato "A" del presente Piano che potrà essere modificato così come previsto nel precedente articolo 27, comma 2.*

3. *La superficie complessiva degli impianti da attribuire ai soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni è prevista nella misura non superiore al 50% della superficie degli impianti pubblici*
4. *Complessivamente gli impianti privati per affissioni dirette sono pari a n.75 , tipo poster, formato cm.600 x cm.300, per una superficie di mq.1350. Detti impianti saranno attribuiti ai privati, in 5 lotti di 15 impianti ciascuno attraverso specifica gara pubblica secondo quanto disposto dall'art.9 del citato Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.*
5. *La collocazione dei cartelli viene autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
AMBITO A: *evidenziato nella planimetria con la colorazione rossa. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela architettonica, urbanistica e paesaggistica, non è consentita l'installazione di impianti privati per affissione diretta*
AMBITO B: *evidenziato in planimetria con la colorazione marrone. Nelle aree comprese in tale ambito, sottoposte a tutela ambientale, non è consentita l'installazione di impianti privati per affissione diretta.*
AMBITO C e D: *evidenziato in planimetria rispettivamente con la colorazione gialla e contorno nero con interno bianco. Nelle aree comprese in tale ambito è consentita l'installazione di impianti privati per le affissioni dirette*
6. *L'installazione e gestione degli impianti per l'effettuazione delle affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Piacenza ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni previa sperimento di apposita gara secondo la disciplina normativa al momento in vigore.*
7. *Sugli impianti per le affissioni dirette di cui al presente articolo potranno essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale.*

Articolo 28

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi e in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

1. *Negli **AMBITI A ed B** prima citati, lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincoli panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione di nuovi impianti affissionistici in mancanza del nulla osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.*

Articolo 29

Piani e studi di arredo urbano

1. *Gli impianti affissionistici qualora siano ricompresi in zone oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o di traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Organo comunale competente devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.*
2. *Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse norme del presente Capo.*

Articolo 30

Occupazione di marciapiedi

1. *L'occupazione dei marciapiedi è consentita nel rispetto di quanto previsto al terzo comma dell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed a quanto previsto dall'art. 51 – quarto comma – del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, purchè l'asse del palo sia posto a 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti.*
2. *Il cordolo di coronamento dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.*
3. *In assenza di marciapiede il posizionamento degli impianti affissionistici è autorizzato nel rispetto della distanza di m.3 dalla carreggiata.*
4. *L'installazione degli impianti pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone valide o con ridotta capacità motoria a sensi di quanto previsto al terzo comma dell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Articolo 31

Servizio Affissionistico del Comune

1. *Dal censimento degli impianti in data 31 dicembre 2007 risultano n. 910 impianti affissionistici (di cui n.80 impianti cm.600 x cm.300) di proprietà comunale per complessivi 6420 mq.*
2. *Nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni gli impianti di cui sopra verranno integrati con l'installazione di n. 70 nuovi impianti dedicati al regime di esenzione totale dell'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni, per cui il presente piano prevede che nel territorio comunale siano presenti n.910 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq. 6420 pari a 63,68 per ogni mille abitanti.*
- 2bis *La determinazione dirigenziale, assunta ai sensi dell'art. 27, comma 2, dovrà anche contenere il numero aggiornato e la superficie complessiva degli impianti affissionistici al fine di rispettare quanto previsto all'art. 6, comma 2, del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni".*

Articolo 32

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

1. *L'impianto per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.*
2. *Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta "Comune di Piacenza – Servizio Affissioni" nonché il nome del Concessionario ed il numero progressivo di identificazione dell'impianto, conformemente alla numerazione di cui all'allegato "C".*
3. *Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati :*
 - *SUPPORTO MONO O BIFACIALE SU PALI. In lamiera zincata in profilato metallico (ferro o alluminio) con eventuali elementi di arredi urbano per completamento; sono ammessi i formati cm.70 x cm.100, cm.100 x cm.140, cm.140 x cm.200, cm.200 x cm.140, cm.600 x cm.300. e cm. 400 x cm 300.*
 - *SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE. In lamiera zincata in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati cm.70 x cm.100, cm.100 x cm.140, cm.140 x cm.200, cm.200 x cm.140 e cm.600 x cm.300.*
 - *SUPPORTO MURALE PER POSTER. Del formato cm.600 x cm.300 in fondo metallico, sostenuto da piastrini in doppia T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice di legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.*

3bis E' consentita l'individuazione di nuovi formati e nuove caratteristiche tecniche degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, esclusivamente a seguito di assunzione di apposita determinazione dirigenziale motivata da parte del Dirigente responsabile.

4. Gli impianti devono essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso di legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata.

5. I plinti di ancoraggio delle strutture realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezioni opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse.

6. Dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

7. Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce diretta.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33

Supporti Provvisori

1. Non è consentita l'effettuazione delle affissioni pubbliche o private su supporti provvisori diversi da quelli previsti dal presente piano.

Articolo 34

Adeguamento alla normativa

1. I mezzi pubblicitari di cui al precedente articolo 7 privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Piacenza, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente piano.

2. I titolari dei mezzi di cui al precedente comma la cui posizione risulti conforme al presente piano potranno richiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente piano.

3. I titolari di mezzi pubblicitari di cui al precedente art. 7, esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Piacenza ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle prescrizioni del presente piano dovranno adeguarsi a cura e spese del titolare dell'impianto entro 36 mesi dall'entrata in vigore del piano stesso previa presentazione di apposita richiesta.

4. In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 35

Sanzioni

1. Il Comune di Piacenza è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e del Concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente piano e dal relativo regolamento.

Art. 36
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano si rinvia al Regolamento comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.